



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA**

dall'art. *7bis* al *7quinqies* dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (“*Codice*” dei Contratti) e s.m.i.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/03/2015

SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Obiettivo e finalità del Regolamento
- Articolo 2 – Definizione delle prestazioni
- Articolo 3 – Campo di applicazione
- Articolo 4 - Determinazione dell'incentivo
- Articolo 5 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione
- Articolo 6 – Conferimento degli incarichi

CAPO II: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Articolo 7 – Ripartizione degli incentivi per progettazione interna
- Articolo 8 – Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna

CAPO III: TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Articolo 9 – Termini per le prestazioni
- Articolo 10 – Penalità per errori od omissioni progettuali

CAPO IV: DISPOSIZIONI DIVERSE

- Articolo 11 – Sottoscrizione degli elaborati
- Articolo 12 – Utilizzazione degli elaborati

CAPO V: ALTRI ONERI

- Articolo 13 – Spese
- Articolo 14 – Cessazione oneri a carico dell'Amministrazione
- Articolo 15 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI: NORME FINALI

- Articolo 16 – Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento
- Articolo 17 – Modifica del Regolamento
- Articolo 18 – Tutela dei dati personali
- Articolo 19 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Obiettivo e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dei commi dal *7bis* al *7quinqüies*, dell'articolo 93, del “Codice” dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 (nel seguito del presente regolamento semplicemente “Codice”), come modificato dalla Legge n. 114 del 11/08/2014: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24/06/2014 n. 90*.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'Ente previsto dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del “Codice”, descritto ai commi 7 e 8 dell'art. 3 dello stesso “Codice”.
2. Per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del “Codice”, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2, dello stesso articolo 93.
3. Per i lavori pubblici, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del “Codice”, è consentita l'omissione del progetto preliminare o definitivo purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui alle lettere “a”, “b.” e “c”, del comma 1, dell'art. 93 del “Codice”.

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del “Codice”, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del “Codice”, ad eccezione della lettera “e”.
3. Sono interessati inoltre all'incentivo per la progettazione anche i progetti dei lavori di manutenzione per la cui realizzazione è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
4. Nessun incentivo è dovuto per la redazione di atti di pianificazione previsti dal soppresso comma 6, dell'art. 92 del decreto 163/2006 se non strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, e l'incentivo deve essere limitato esclusivamente all'attività progettuale e tecnico amministrativa collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici.

Articolo 4 – Determinazione dell'incentivo

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del “Codice”, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi a base d'asta di un'opera o di un lavoro.

L'importo viene aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente all'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite tutte le prestazioni professionali di cui al successivo articolo 7.

In caso di perizie di variante suppletive in corso d'opera, ammissibili ai sensi di Legge, l'incentivo oggetto del presente regolamento sarà calcolato sulla base dell'importo dei lavori della perizia di variante, valutando la medesima alla stregua di un progetto esecutivo.

2. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
3. Le risorse dell'incentivo pari al 2% devono confluire in un fondo denominato "Fondo per la progettazione e l'innovazione" (Legge n. 114 del 11/08/2014), da suddividere in due quote:
 - ✓ l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti dal presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - ✓ il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori.
5. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'Ente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del "Codice", sono previste nel quadro economico del progetto.

Articolo 5 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

1. Il tetto all'incentivo, ai sensi del comma 7ter, dell'art. 93 del "Codice", non può superare il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Questo limite dovrà essere calcolato includendo tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell'anno, anche da parte di altre amministrazioni. Nel computo devono essere ricompresi anche gli incentivi per la cosiddetta produttività sia collettiva che individuale.
2. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di frazionamento, anticipo o ritardo nel pagamento al fine di non superare il limite di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi da parte del Dirigente/Responsabile del servizio competente avviene:
 - ✓ per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio alla procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui al punto "3", del comma 2, del successivo articolo 10;
 - ✓ per le attività riferite alla fase esecutiva entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Articolo 6 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti con provvedimento scritto del Segretario Comunale, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi, a coloro che operano nell'Ufficio Tecnico del Comune di Belforte del Chienti, che abbiano

stipulato un contratto di lavoro subordinato con il Comune medesimo, a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time.

2. Il segretario com.le o la Giunta Comunale possono, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del "Codice" assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 7 – Ripartizione degli incentivi per progettazione interna (comma 7ter, dell'art. 93 del "Codice")

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal segretario com.le, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la ripartizione di cui al successivo comma 4.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la ripartizione di cui al successivo comma 4.
4. Ripartizione delle quote dell'incentivo fra le varie figure professionali:

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	30%
<i>comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, etc.</i>	
Progettista progetto preliminare	10%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Progettista progetto definitivo	11%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la</i>	

<i>responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Progettista progetto esecutivo	12%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Direttore dei lavori	15%
<i>da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili</i>	
Validatore / verificatore (art. 57 del Codice)	5%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati</i>	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati</i>	
Collaudatore	5%
<i>da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative</i>	
Collaboratori amministrativi	2%
<i>da attribuire al personale amministrativo per attività di supporto, invio dati, rapporti autorità di vigilanza sui contratti, etc.</i>	
TOTALE	100%

5. Nei casi previsti dal “Codice” in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del Direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione la quota sopra individuata per il collaudatore è assegnata al Direttore dei lavori.
6. La mancata esecuzione dell’opera o del lavoro non inficia l’erogazione dell’incentivo limitatamente alle attività eseguite.
7. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente e la quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa
8. Le liquidazioni sono disposte con Determinazione del Segretario Comunale come di seguito descritto:
 - a. per le attività di progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il 100% all’atto di approvazione del progetto esecutivo;
 - b. per le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% all’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - c. per il Responsabile Unico del Procedimento e i suoi collaboratori 50% all’atto della determinazione a contrarre ed il restante 50% all’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - d. per il collaudatore 100% all’atto di approvazione del collaudo.
9. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 8 – Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna

1. La quota percentuale dovuta al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nei casi di attività svolta interamente all'esterno, è così determinato:
 - ✓ Responsabile Unico del Procedimento: *quota:* 30% del 2% * 80%

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Articolo 9 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del "Codice" e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 10 – Penalità per errori od omissioni progettuali

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal segretario com.le, previo accertamento positivo, svolto con la collaborazione del responsabile del procedimento, delle specifiche attività svolte dai dipendenti. L'accertamento per la fase di progettazione viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; mentre l'accertamento per la fase di esecuzione viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - ✓ il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - ✓ i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1, lettera "e", del "Codice"; nel caso l'incentivo sia stato già corrisposto l'Ente provvederà al recupero delle somme erogate;
 - ✓ i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il segretario com.le dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a

quelli indicati al precedente comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il segretario comunale dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 11 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio Tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro deve recare l'indicazione del "Comune di Belforte del Chienti – Ufficio Tecnico" o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza.

Articolo 12 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente la quale potrà farvi apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie e può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V – ALTRI ONERI

Articolo 13 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 14 – Cessazione oneri a carico dell'Amministrazione

1. Gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:
 - a. il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b. il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c. il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;

- d. per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere "a" e "b", l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 1, lettere "c" e "d", il dipendente deve rimborsare gli onere sostenuti dall'Amministrazione per la quota di incentivo riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

Articolo 15 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 90 del "Codice" e dell'articolo 270 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale e per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui alla lettera "e", del comma 1 e del comma 6, all'articolo 132 del "Codice".
2. L'Amministrazione sostiene la spesa per la stipula dell'assicurazione di cui al punto precedente al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e cessa di avere efficacia con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.

CAPO VI – NORME FINALI

Articolo 16 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile del servizio LL.PP. redige ed invia alla Giunta Comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - ✓ l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - ✓ l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - ✓ eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 17 – Modifica del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Articolo 18 – Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Articolo 19 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Copia del presente Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.